

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 94-9003

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Art. 41. Delega della gestione di cinque Siti della Rete Natura all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino Piemontese.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

La Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che prevede, in particolare all'art. 3, che gli Stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato I della Direttiva stessa e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia.

La Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat" e recepita in Italia con D.P.R. 357/97 e s.m.i. e che reca quindi il regolamento di attuazione della citata Direttiva, contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Gli Stati membri classificano come Siti di Importanza Comunitaria i siti che contribuiscono a mantenere o a ripristinare gli habitat naturali di cui all'allegato I o le specie di cui all'allegato II della Direttiva Habitat, in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della diversità biologica europea.

In Italia l'individuazione dei Siti è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome: la Rete Natura 2000 in Piemonte è costituita attualmente da 122 ZSC, 11 SIC, e 51 ZPS, individuati con D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007, con D.G.R. n. 3-5405 del 28 febbraio 2007 con D.G.R. n. 18 - 4843 del 31 ottobre 2012 e con D.G.R. n. 33-4914 del 20 aprile 2017. Gli elenchi aggiornati dei SIC, organizzati nelle tre regioni biogeografiche di riferimento (alpina, continentale, mediterranea) sono stati adottati con di esecuzione 2018/42/UE, 2018/43/UE e 2018/37/UE del 12 dicembre 2018.

La Regione Piemonte ha da più di 30 anni consolidato un Sistema di aree naturali protette che si fonda sull'istituzione di "enti strumentali" appositamente creati per gestire parchi e riserve naturali e conservare gli intrinseci valori di biodiversità dei territori tutelati.

Con legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*) e s.m.i ha integrato tale Sistema (costituito da parchi naturali, riserve naturali, zone naturali di salvaguardia) in una unica Rete Ecologica Regionale, dando anche applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte.

L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare, nei Siti individuati, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario.

Ai sensi del succitato DPR 357/97 e s.m.i è di competenza delle Regioni l'adozione di opportune misure di conservazione per creare le condizioni per la trasformazione dei Siti di Importanza Comunitaria in Zone di Speciali di Conservazione, individuando altresì i soggetti gestori dei siti stessi, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*”.

Ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale n. 19/2009 e s.m.i. sono state predisposte le “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” e approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016, recependo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete Natura 2000 e costituendo, tra l’altro, il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari.

Successivamente, così come previsto dal già citato Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i., relativamente alla trasformazione dei Siti di Importanza Comunitaria nelle corrispondenti Zone Speciali di Conservazione,

- per il sito IT1180009 “Strette della Val Borbera” sono state approvate le Misure di Conservazione sitospecifiche con D.G.R. n. 6-4745 del 9/3/2017 e il Piano di Gestione con D.G.R. n. 21-6770 del 20/04/2018,
- per il sito IT1180010 “Langhe di Spigno Monferrato” sono state approvate le Misure di Conservazione sitospecifiche con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016,
- per il sito IT1180017 “Bacino del Rio Miseria”, sono state approvate le Misure di Conservazione sitospecifiche con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016,
- e in oltre, per il sito IT1180025 “Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo” è stato approvato il Piano di Gestione con D.G.R. n. 32-6662 del 23/3/2018.

Con Decreto Ministeriale del 26 maggio 2017 i Siti IT1180010 “Langhe di Spigno Monferrato” e sito IT1180017 “Bacino del Rio Miseria” e con Decreto Ministeriale del 21 novembre 2017 il sito IT1180009 “Strette della Val Borbera” sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione.

L’art. 41, comma 2 della l.r.19/2009 succitata, prevede che la Regione deleghi la gestione dei siti della Rete natura 2000 agli Enti di gestione delle Aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree della Rete Natura 2000. Per le fattispecie territoriali non coincidenti, al comma 2 bis sono indicati prioritariamente gli Enti di gestione di Aree naturali protette limitrofe quali soggetti delegabili alla gestione, sentiti gli Enti locali interessati.

Tale dettato normativo risulta coerente con le indicazioni dell’Unione Europea e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare circa l’idoneità dei soggetti delegati alla gestione dei Siti della Rete Natura 2000, in considerazione dei particolari compiti che la trattazione degli stessi comporta, prima fra tutte la complessa e gravosa attività relativa alle procedure di Valutazione di Incidenza.

Ricordato che è stata già delegata con la D.G.R. n. 36-13220 del 8/2/2010 la gestione del sito IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, e con D.G.R. n. 20-3221 del 2/5/2016 la gestione del IT1180011 – “Massiccio dell’Antola - Monte Carmo - Monte Legna” all’Ente di Gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese.

Ramentata la recente decisione dell’Unione Europea di riconoscimento del sito IT1180030 “Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio”;

preso atto che il citato Ente di gestione, con note n. 701/2018 del 19/4/2018 e n. 653 del 19/4/2019, ha manifestato la propria disponibilità a esercitare la delega oggetto del presente provvedimento deliberativo;

preso atto delle note del Settore Biodiversità e Aree Naturali del 8/4/2019 prot. n. 9198/A16.01A agli Enti territoriali interessati al sito IT1180009 “Strette della Val Borbera”, del 8/5/2018 prot. n.

12924./A16.01A agli Enti territoriali interessati al sito IT1180010 “Langhe di Spigno Monferrato”, del 8/5/2018 prot. n. 1955/A16.01A agli Enti territoriali interessati al sito IT1180017 “Bacino del Rio Miseria”, del 8/4/2019 prot. n. 9186/A16.01A agli Enti territoriali interessati al sito IT1180025 “Dorsale Monte Ebro – Monte Chiappo” e del 6/05/2019 prot. n. 11996/A16.01A agli Enti territoriali interessati al sito IT1180030 – “Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio”, relative alla consultazione degli Enti stessi in merito al processo di delega e dei riscontri pervenuti agli atti del Settore competente;

valutato quindi di avvalersi dei disposti del succitato art. 41, comma 2 e 2 bis, per affidare in delega i siti IT1180009 – “Strette della Val Borbera”, IT1180010 – “Langhe di Spigno Monferrato”, IT1180017 - “Bacino del Rio Miseria”, IT1180025 – “Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo” e IT1180030 – “Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio” all’Ente di gestione delle aree protette dell’Appennino Piemontese, in qualità di soggetto gestore di aree protette parzialmente coincidenti e limitrofe;

individuati come attuali strumenti gestionali le “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, le Misure di Conservazione sitespecifiche e i Piani di Gestione sopra citati;

ritenuto di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento della delega prevista all’articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 di cui all’Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento e che prevede, tra l’altro, al fine di garantire il raccordo con le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali competenti sul territorio dei Siti, la possibilità di istituire di un organo consultivo quale sede di confronto su aspetti generali inerenti la sua gestione;

ritenuto altresì di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore regionale competente alla sottoscrizione della convenzione con il soggetto gestore e autorizzando sin d’ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione eventuali integrazioni tecniche che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

ritenuto di stabilire che dalla data di sottoscrizione della convenzione l’Ente gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l’esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, all’esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall’articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all’espressione del giudizio d’incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA), nonché all’esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 lettera b) della l.r.19/2009;

visto l’art. 44 della l.r.19/2009, il quale stabilisce le procedure per la Valutazione d’incidenza degli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree delle Rete Natura 2000;

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”, con la quale sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

visto l’Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il quale stabilisce al punto 1.3 che, qualora vi sia una relazione diretta tra le previsioni dello strumento urbanistico in esame e le specifiche competenze del soggetto gestore del sito della Rete Natura 2000 e qualora specificamente delegato, il soggetto gestore debba essere consultato nella procedura di VAS quale soggetto con competenza ambientale;

visto inoltre il punto 1.8 dell’Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il quale stabilisce che ai fini dell’integrazione procedurale fra Valutazione di incidenza (VI) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la competenza allo svolgimento della Valutazione di incidenza dei piani può essere delegata dalla Regione ad altro soggetto gestore del sito della Rete Natura 2000;

ritenuto di stabilire che dalla data di sottoscrizione della convenzione l'Ente gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per il sito Natura 2000 qui delegato, e all'espressione dei relativi pareri, come specificato nella convenzione stessa;

ritenuto inoltre di stabilire che per le istanze pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione della convenzione e non ancora concluse i procedimenti rimangono in capo alla Regione fino alla loro conclusione;

tutto ciò premesso;

vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo";

vista la l.r. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

viste le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

viste le Misure di Conservazione sitospecifiche del Sito IT1180009 "Strette della Val Borbera" approvate con D.G.R. n. 6-4745 del 9/3/2017, del sito IT1180010 "Langhe di Spigno Monferrato" approvate con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016 e del sito IT1180017 "Bacino del Rio Miseria", approvate con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016;

visti i Piani di Gestione per il sito IT1180009 "Strette della Val Borbera" approvato con D.G.R. n. 21-6770 del 20/04/2018 e per il sito IT1180025 "Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo" approvato con D.G.R. n. 32-6662 del 23/3/2018;

visto il Decreto Ministeriale del 26 maggio 2017 con sui i Siti IT1180010 - "Langhe di Spigno Monferrato" e sito IT1180017 "Bacino del Rio Miseria" e il Decreto Ministeriale del 21 novembre 2017 con cui il sito IT1180009 "Strette della Val Borbera" sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo";

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- a) di delegare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), la gestione dei Siti della Rete IT1180009 "Strette della Val Borbera", IT1180010 "Langhe di Spigno Monferrato", IT1180017 "Bacino del Rio Miseria", IT1180025 "Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo", IT1180030 "Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio", all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino Piemontese;
- b) di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 di cui all'Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento;
- c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali della Direzione, Governo e Tutela del Territorio alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione di cui al punto b) eventuali integrazioni tecniche che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;
- d) di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, l'Ente gestore è da ritenersi delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativi al Sito di cui al punto a);
- e) di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione l'Ente gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti per il solo territorio del sito delegato con la presente Deliberazione come specificato nella convenzione stessa;
- f) di stabilire che, per le istanze di Valutazione di incidenza pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione delle singole convenzioni e non ancora concluse, il procedimento amministrativo rimane in capo alla Regione fino alla loro conclusione;
- g) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)